Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — Roma — Giovedì 11 Agosto — Numero 186

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **350** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita una Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un ente morale autonomo, con sede centrale in Roma e con sedi secondarie, o compartimentali o provinciali o comunali, secondo le norme che saranno contenute nello statuto organico della Cassa, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

Come ente autonomo, la detta Cassa Nazionale avrà una rappresentanza e un'amministrazione propria, affatto distinta da quella dello Stato, il quale non incontrerà mai altra responsabilità, nè avrà altri oneri all'infuori del concorso e della vigilanza di che negli articoli seguenti.

Art. 2.

La dotazione iniziale della Cassa Nazionale di previdenza è costituita da un fondo patrimoniale di dieci milioni di lire, formato:

a) con l'assegnazione di cinque milioni di lire sulla somma dei biglietti consorziali definitivi prescritti per effetto della legge 7 aprile 1881, n. 133, sull'abolizione del corso forzoso;

b) con il prelevamento di cinque milioni di lire sulla somma degli utili netti e disponibili, al 31 dicembre 1896, delle Casse postali di risparmio.

Art. 3.

La dotazione della Cassa Nazionale verrà in seguito accrescendosi degli assegni a favore del suo fondo patrimoniale qui sotto indicati:

a) una metà del valore dei biglietti che saranno prescritti per effetto dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione;

b) le somme dei libretti di risparmio postali cui sia stata applicata la prescrizione determinata dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, le quali somme dal detto articolo erano assegnate a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti;

c) il capitale dei depositi fatti nella Cassa dei depositi e prestiti colpiti dalla prescrizione stabilita dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;

d) un decimo dell'avanzo del Fondo per il culto, devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

e) i conferimenti, i legati e le donazioni fatte da enti morali o da privati, e che non siano vincolati a speciale destinazione individuale o collettiva per un complesso di inscritti;

f) una quota delle entrate ordinarie annuali della Cassa, di cui nei successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

Le entrate annuali ordinarie della Cassa Nazionale sono le seguenti:

a) una terza parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899, in avanti, cinque decimi dei detti utili annuali; e di più, quando la somma dei depositi a risparmio nelle Casse postali raggiungesse lire 500 milioni, la maggior partecipazione in ragione di sette decimi, per la parte di utili che proporzionalmente corrisponda all'ammontare dei depositi al di sopra dei 500 milioni;

b) una quarta parte degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziali, di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899, in avanti, la metà degli utili stessi;

c) l'importo delle eredità vacanti devolute allo Stato, ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;

d) i frutti annuali del fondo patrimoniale della Cassa stessa, di cui nei precedenti articoli 2 e 3;

e) ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.

Art. 5.

Nei primi dieci anni compiuti dopo quello nel quale avverrà la costituzione della Cassa Nazionale, una parte delle entrate annuali indicate nel precedente articolo, dopo dedotte le spese d'amministrazione, sarà prelevata e messa ad incremento del fondo patrimoniale della Cassa. Tale prelevamento verrà fatto nella misura da determinarsi di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione, in modo però che al termine del decimo anno il fondo patrimoniale raggiunga un importo non minore di sedici milioni di lire.

Art. 6.

Alla Cassa Nazionale possono essere inscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi che attendano a lavori manuali, ovvero prestino servizio ad opera od a giornata.

Le donne maritate possono inscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni, senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per ciascun inscritto dovrà essere corrisposto alla Cassa, direttamente dall'inscritto stesso o da altri per conto di lui, in ogni anno, un contributo che non potrà superare la somma di lire 100 e che potrà essere versato anche a rate non minori di centesimi 50.

Tale contributo però dovrà raggiungere almeno le lire sei per anno, affinchè l'inscritto sia ammesso a partecipare alle quote di concorso di che all'articolo seguente.

Chi presenta la dimanda d'inscrizione alla Cassa dovrà dichiarare se intende di vincolare intieramente i contributi annuali alla mutualità, ovvero, se preferisca di riservare durante il periodo di accumulazione i contributi stessi, affinchè questi, in caso di morte prima della liquidazione di cui all'articolo 10, siano restituiti alle persone indicate nell'articolo 12.

Art. 7.

La parte delle entrate nette annuali della Cassa indicate nell'articolo 4, che non vada già attribuita al fondo patrimoniale, ai termini dell'articolo 5, sarà disponibile in ciascun anno per l'assegnazione di quote di concorso della Cassa a favore degli inscritti, che si trovino nelle condizioni previste dal penultimo alinea dell'articolo 6.

La quota di concorso dovrà essere eguale per tutti gli inscritti che vi hanno diritto; è sarà determinata nei modi e coi limiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 1. In nessun caso però la quota annua di concorso, nel primo quinquennio dalla costituzione della Cassa, potrà superare le lire dodici per ciascun inscritto.

L'avanzo che sarà per risultare dalla detta somma disponibile, dopo il riparto fra gli inscritti, sarà assegnato per quattro decimi al fondo d'invalidità di cui all'articolo 11, per un decimo alla riserva straordinaria di cui all'articolo 17, e per gli altri cinque decimi verrà riportato in aumento della somma disponibile nell'anno successivo.

Art. 8.

Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili di cui nell'articolo precedente gli operai a favore dei quali, nei casi di vecchiaia o di invalidità non derivante da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato o da Amministrazioni pubbliche, o da Imprese private, dipendentemente da disposizioni di legge.

Art. 9.

La formazione dei capitali a favore degl'inscritti, sia per coloro che abbiano intieramente vincolato i contributi all'accumulazione mutua, sia per coloro che abbiano richiesto la riserva della restituzione dei contributi alle persone indicate nell'articolo 12 in caso di morte durante il periodo di accumulazione, si svolge col sistema dei conti individuali, con le norme indicate nella presente legge e con le altre che saranno stabilite nello statuto e in apposito regolamento tecnico della Cassa Nazionale, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

Per ciascun inscritto la Cassa apre un unico conto, nel quale sono annotati.

I. Nel caso di intiera accumulazione mutua dei contributi:

a) i contributi annuali versati dall'inscritto o da altri per lui;

b) i contributi lasciati vacanti dagli inscritti premorti, ai sensi dell'articolo 14;

c) le quote annuali di riparto da accreditarsi all'inscritto, a' sensi dell'articolo 7;

d) le quote di riparto stato già assegnate ad altri inscritti e divenute disponibili per morte, a'sensi dell'articolo 13;

e) ogni altra somma eventuale da chiunque assegnata a beneficio dell'inscritto o di una singola classe o categoria di lavoratori a cui egli appartenga;

f) gl'interessi composti dei cespiti precedenti, separatamente per i tre gruppi di cui alle lettere *a*) e *b*), *c*) e *d*), ed *e*).

II. Nel caso di accumulazione dei contributi sotto riserva della restituzione agli eredi, nel conto si inscrivono i cespiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), e gli interessi maturati sui contributi degli inscritti premorti.

Al titolare del conto individuale viene rilasciato dalla Cassa un libretto d'inscrizione, sul quale saranno riportate tutte le indicazioni del conto.

Art. 10.

La chiusura e liquidazione del conto individuale è fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo, purchè l'inscritto abbia compiuto il 60° o il 65° anno di età, secondo che sarà stabilito nello statuto. In via eccezionale, la chiusura e liquidazione è fatta a qualunque età, qualora sia debitamente accertata l'invalidità dell'inscritto, non prima però che siano trascorsi almeno cinque anni dalla sua inscrizione alla Cassa.

In via transitoria, e per un termine di due anni dal giorno dell'attuazione della legge, saranno accolte inscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione di 20, 15 o 10 anni soltanto, purchè dagli inscritti si paghino in una volta tanto cogli interessi composti i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.

La liquidazione del conto, per regola, sarà effettuata trasformando il capitale, costituito da tutte le somme annotate nel conto, in una rendita vitalizia immediata a favore dell'inscritto.

Nel regolamento tecnico della Cassa di che nel primo comma del precedente articolo, saranno stabiliti i casi speciali, nei quali la liquidazione potrà essere fatta col pagamento immediato di un

capitale: ovvero, insieme di un capitale e di una rendita vitalizia: ovvero, di una rendita vitalizia immediata a favore dell'inscritto e di un capitale da corrispondersi, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentari.

Art. 11.

Per il caso d'invalidità debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'inscritto sarà aumentata mediante un fondo speciale che sarà all'uopo costituito:

a) con le somme che saranno corrisposte da chi, per legge, è chiamato a provvedere agli inabili al lavoro;

b) con le quote risultanti in ciascun anno dal riparto delle somme di cui negli articoli 7 e 13;

c) con le donazioni, con i legati e con tutte le altre entrate straordinarie, che siano destinate a beneficio degli invalidi;

d) con gli interessi annuali del fondo medesimo.

Art. 12.

Quando durante il periodo di accumulazione avvenga la morte di un operaio inscritto colla condizione della riserva indicata nell'ultimo alinea dell'articolo 6, i contributi versati dall'inscritto e le somme di cui alla lettera *e*) dell'articolo 9, senza gli interessi accumulati, saranno pagati esclusivamente al coniuge superstite, ai figli minorenni, alle figlie nubili e agli ascendenti, che dovranno farne domanda entro tre anni, a pena di decadenza.

La distribuzione fra le persone anzidette si farà assegnando una quota di tre quinti ai figli minorenni ed alle figlie nubili, e due quinti al coniuge. Se l'operaio inscritto non lascia discendenti, ma ascendenti, la quota del coniuge è di tre quinti. In mancanza di alcuno dei chiamati, la quota rispettiva va a beneficio degli altri.

Nel regolamento tecnico saranno stabilite le norme per la regolare notificazione della morte degli inscritti.

Art. 13.

Le somme di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 9, che siano divenute disponibili per morte degli inscritti, sono assegnate alla fine di ogni anno, insieme con i rispettivi interessi accumulati, per un quinto al fondo di invalidità, di cui all'articolo 11, per un quinto alla riserva straordinaria di rischio, di cui all'articolo 17, e per i rimanenti tre quinti a favore di tutti gl'inscritti che nell'anno abbiano pagato un contributo di 6 lire almeno.

Nel regolamento tecnico saranno stabilite le norme, in base alle quali si eseguirà la ripartizione fra gl'inscritti, distinti secondo l'età, delle somme indicate nel comma precedente.

La quota assegnata a ciascun inscritto viene registrata nel conto individuale, insieme alla quota di riparto a lui spettante sulle somme, di cui all'articolo 7.

Art. 14.

Le somme di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 9, insieme ai relativi interessi, divenuti disponibili per morte di inscritti a contributo intieramente vincolato alla mutualità, saranno ripartite fra coloro che abbiano parimente vincolato i loro contributi intieramente alla mutualità. La quota spettante a ciascuno dei detti inscritti sarà registrata nel conto individuale in aggiunta ai contributi annuali.

Gli interessi accumulati sulle somme di cui alle lettere *a*) ed *e*) dell'articolo 9 e, nel caso di mancanza delle persone indicate nell'articolo 12, le somme stesse, divenute disponibili per morte d'inscritti con la riserva della restituzione dei contributi, saranno ripartite fra coloro che abbiano fatto identica riserva. La quota spettante a ciascuno dei detti inscritti sarà registrata nel conto individuale, separatamente dai contributi annuali.

Il riparto delle somme e degli interessi accumulati, di cui nel primo e nel secondo alinea del presente articolo, si farà ogni anno con le norme indicate nel secondo alinea dell'articolo 13.

Art. 15.

Alla Cassa Nazionale potranno essere versate, per la trasformazione in annualità vitalizie, le indennità dovute agli operai divenuti inabili per infortuni sul lavoro, e parimente le somme erogate da enti morali o da privati per sovvenire operai inabili al lavoro per causa di vecchiaia o di infermità.

Art. 16.

Le Società operaie di mutuo soccorso, e le altre congeneri Associazioni operaie di previdenza che abbiano fra i loro scopi quello dei sussidi di vecchiaia e di invalidità, potranno versare alla Cassa Nazionale i fondi già all'uopo raccolti e, successivamente, le quote dei contributi dei soci destinate ai detti scopi.

La Cassa Nazionale potrà assumere la gestione degli speciali Istituti che, dalle Amministrazioni o imprese di cui nell'articolo 8, siano stati fondati per provvedere alla vecchiaia ed invalidità dei loro operai.

Le condizioni e le norme per dette gestioni dovranno, nei singoli casi, essere stabilite dal Consiglio della Cassa Nazionale ed approvate dal Governo, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 17.

I capitali, in base ai quali sono costituite le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa Nazionale, formano un fondo separato, denominato: « Fondo delle rendite vitalizie ».

Nel regolamento indicato nell'articolo 9 saranno fissati i periodi di tempo, non maggiori di un quinquennio, al termine dei quali dovranno essere stabiliti i bilanci tecnici del detto Fondo e le norme per la compilazione di essi.

A guarentigia del Fondo delle rendite vitalizie, sarà costituita una riserva straordinaria di rischio, formata con le somme di cui negli articoli 7 e 13, con le altre assegnazioni speciali che potranno essere determinate nel regolamento, con le eccedenze del Fondo risultanti dai bilanci tecnici e coi frutti dei suoi capitali.

La riserva straordinaria di rischio è destinata a colmare le eventuali deficienze del Fondo delle rendite vitalizie, in confronto alle riserve matematiche calcolate col bilancio tecnico.

Nel regolamento sarà fissato il limite massimo, a cui può ragguagliarsi la riserva straordinaria e saranno stabiliti i provvedimenti speciali da adottarsi, in caso che la riserva stessa non sia sufficiente a coprire la deficienza constatata nel Fondo delle rendite vitalizie.

Art. 18.

I capitali dei singoli fondi della Cassa Nazionale devono essere rinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento, in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano e in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

I beni immobili o i beni immobili di specie diversa da quella sopra indicata, che per qualsivoglia titolo pervenissero alla Cassa, dovranno nel termine di un quinquennio essere alienati o convertiti in danaro, da impiegarsi nelle forme prescritte.

Il detto termine può essere prorogato per decreto Reale, su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

La Cassa Nazionale non potrà acquistare beni immobili, nemmeno per destinarli a residenza dei propri uffici.

Art. 19.

Gl'interessi da attribuirsi in ogni anno ai conti individuali, in ragione delle somme inscrittevi, saranno stabiliti in una misura media percentuale del reddito ricavato nell'anno dall'impiego dei fondi della Cassa Nazionale.

Gl'interessi assegnati ai conti individuali e le quote devolute ai conti stessi per i riparti delle somme di cui negli articoli 7, 13 e 14, non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Art. 20.

Le annualità vitalizie liquidate dalla Cassa, come ogni altro credito degli inscritti, non potranno essere espropriate, sequestrate, nè cedute, se non per la parte che superi le lire 400 annue; e potranno esigersi per procura soltanto nei casi di malattia attestata da certificato medico, o di impedimento constatato con certificato del sindaco del Comune, nel quale ha dimora l'inscritto.

In caso di smarrimento di libretti rilasciati agli inscritti dalla Cassa Nazionale, saranno emessi i duplicati, con le norme stabilite per i libretti delle Casse postali di risparmio.

Art. 21.

Il servizio delle inscrizioni alla Cassa Nazionale, delle riscossioni dei contributi, e dei pagamenti d'annualità o d'ogni altra somma, dovrà essere fatto, senz'onere da parte della Cassa Nazionale, dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio.

Le corrispondenze della Cassa con gli uffici pubblici e con gli inscritti sono ammesse in franchigia postale.

Art. 22.

La Cassa Nazionale fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie.

Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e d'ogni altra specie d'assicurazione sulla vita, fatte dalla Cassa Nazionale, non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Sono esenti dalle tasse di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rinvestiti i capitali della Cassa, i registri, i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per sè stessa, quanto ai privati, per la esecuzione della presente legge.

Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, ipotecarie e di manomorta, le donazioni e le elargizioni fatte alla Cassa, per atto tra vivi o per causa di morte.

Art. 23.

Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge sarà provveduto con decreto Reale alla costituzione dell'Amministrazione autonoma della Cassa Nazionale di previdenza, chiamando a farne parte anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri enti morali, che concorressero mediante contributi a favore della Cassa Nazionale. Successivamente saranno pure chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai inscritti nella Cassa.

Faranno parte di diritto del Consiglio di amministrazione un rappresentante di ciascuno dei tre Ministeri, di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e telegrafi.

Art. 24.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, dovrà:

a) predisporre lo statuto organico della Cassa;

b) stabilire le norme con le quali possono essere istituite le sedi secondarie della Cassa, le attribuzioni di esse, i limiti di azione, le gestioni di fondi alle medesime affidate, i regolamenti amministrativi che le governano ed i rapporti di dipendenza delle sedi secondarie con quella principale;

c) compilare il regolamento tecnico della Cassa Nazionale e le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie.

Lo statuto e il regolamento tecnico della Cassa Nazionale, i regolamenti delle sedi secondarie, le tariffe delle rendite vitalizie, le tavole statistiche e il saggio d'interesse, in base a cui saranno calcolate le tariffe stesse, dovranno essere approvati con decreto Reale, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto coi Ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

Con le medesime norme dovranno essere approvate le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e le variazioni del saggio d'interesse, delle tavole statistiche e delle conseguenti tariffe, per la liquidazione delle rendite vitalizie.

Art. 25.

La Cassa Nazionale potrà essere autorizzata con decreto Reale ad esercitare alcuni rami di assicurazione.

Gli utili disponibili derivanti dalla speciale gestione di quelle assicurazioni saranno destinati in aumento delle entrate annuali della Cassa di cui all'articolo 4.

Art. 26.

La Cassa Nazionale è sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovrà trasmettere i bilanci annuali generali e quelli speciali delle sedi secondarie, i bilanci tecnici, e tutte le notizie e i ragguagli che le saranno richiesti.

I bilanci tecnici dovranno essere comunicati anche al Ministero del tesoro.

Art. 27.

La custodia dei valori e il servizio di cassa della Cassa Nazionale sono affidati gratuitamente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 28.

La Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai comincierà le proprie operazioni un mese dopo la pubblicazione del Regio decreto approvante il suo statuto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1898.

UMBERTO.

A. Fortis.
Vacchelli.
Carcano.
Nunzio Nasi.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 10 luglio 1898, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Castelbuono (Palermo).*

Sire!

La rappresentanza comunale di Castelbuono, in provincia di Palermo, sorta dalle elezioni generali del 1895, si è mostrata poco sollecita degli interessi del Comune, danneggiati da inconsulti provvedimenti e da sterili lotte personali.

Biasimevole è il modo con cui si è provveduto alla riscossione del dazio consumo, all'appalto dell'esattoria e della pubblica illuminazione. Abbandonati sono tutti i rami di servizio ed in deplorevoli condizioni versano le finanze del Comune.

Intanto il Consiglio ha mostrato completa sfiducia verso il Sindaco e gli assessori, i quali hanno presentate le loro dimissioni. Ma poichè non si è saputo provvedere alla nomina di una nuova Giunta, ed i dimissionarii hanno disertata l'Amministrazione, il Prefetto è stato costretto ad inviare sopra luogo un suo Commissario per dar corso agli affari ordinari.

In tale anormale stato di cose, indispensabile ed urgente si appalesa una misura eccezionale. Onde io mi fo a proporre alla M. V. lo scioglimento del Consiglio Comunale di Castelbuono, presentando all'Augusta firma l'unito schema di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della

legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelbuono, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Santangelo D.r Enrico è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

REGI DEPOSITI DI CAVALLI STALLONI.

RISULTATI DELLA STAGIONE DI MONTA 1898.

CIRCOSCRIZIONI dei depositi	CAVALLE coperte	NUMERO DEGLI STALLONI		MEDIA	OSSERVAZIONI
		Attivi nella stagione	Sui quali è calcolata la media		
Crema	5,860	108	107	54,76	Vari stalloni furono inoperosi per malattie, ed altre cause ad essi imputabili, per un numero complessivo di giorni alquanto inferiore a 100. La media, quindi, è calcolata sopra 107 stalloni, ammettendosi che 100 giorni d'inoperosità equivalgano ad uno stallone fuori servizio e calcolando come 100 le giornate superiori a 50, risultanti dal computo complessivo, in più delle centinaia.
Reggio Emilia	1,900	49	48	39,58	N. 3 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 72. La media, quindi, è calcolata su 48 stalloni.
Ferrara	3,746	92	91	41,15	N. 4 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 103. La media, quindi, è calcolata su 91 stalloni.
Pisa	2,624	69	68	38,58	N. 7 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 108. La media, quindi, è calcolata su 68 stalloni.
S. Maria Capua Vetere	2,917	82	77	37,89	N. 16 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 373; 2 stalloni (*Araldo* e *Arpanteur*) acquistati durante la stagione di monta, sono computati, nel calcolo della media, come un solo stallone. La media, quindi, è calcolata su 77 stalloni.
Catania	2,286	64	62	36,87	N. 13 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 157. La media, quindi, è calcolata su 62 stalloni.
Ozieri	1,781	48	47	37,90	N. 6 stalloni furono inoperosi per complessivi giorni 103. La media, quindi, è calcolata su 47 stalloni.
Totale	21,114	512	500		
Media generale	—	—	—	42,22	

CONFRONTO FRA I RISULTATI DELLA

CIRCOSCRIZIONI dei depositi	NUMERO DEGLI STALLONI									NUMERO		
	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1890	1891	1892
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
Crema	90	101	113	111	108	109	109	111	107	3,489	4,105	4,444
Reggio Emilia	54	61	66	65	64	61	60	56	48	2,035	2,040	1,970
Ferrara	90	101	112	105	104	100	100	96	91	3,359	3,441	3,232
Pisa	60	71	75	75	74	74	78	74	68	1,930	2,010	2,258
S. Maria Capua Vetere .	74	85	100	102	101	100	93	82	77	2,344	2,458	3,201
Catania	57	65	69	68	71	68	67	66	62	1,634	1,883	2,164
Ozieri	45	51	56	54	55	55	55	50	47	1,622	1,658	1,849
Totale . . .	470	535	591	580	577	567	562	535	500	16,413	17,595	19,118
Medie generali . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Numero degli stalloni sul quale è calcolata la media.

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 544.

10 agosto 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato	5 % *lordo*	98.28 $^7/_8$	97.28 $^7/_8$
	4 $^1/_2$ % *netto*	107.82 $^1/_8$	106.69 $^5/_8$
	4 % *netto*	99.07	97.07
	3 % *lordo*	63.00	61.80

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 868400 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di Carrà Adalgisa, *Emma* e *Lice* fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Gismondi Maria di Giuseppe, domiciliate in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carrà Adalgisa, Gemma, Giovanna-Maria-Alice fu Giovanni Battista, ecc. ecc., vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 agosto 1898.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 966963 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 5; e N. 956693 per L. 25 ai nomi di Fedi Pietro, Emma, Amelia e Virginia del vivente Aristide, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Livorno, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Fedi *Pietro, Amelia-Emma-Ermelinda, Amelia-Virginia-Concetta, Leontina-Virginia-Giulia,* del vivente Aristide *ut supra,* vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MONTA NEGLI ANNI 1890-1898.

DELLE CAVALLE COPERTE						MEDIA PER STALLONE E PER DEPOSITO								
1893	1894	1895	1896	1897	1898	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)									
4,618	4,588	5,019	5,501	5,684	5,860	38.76	40.64	39.32	41.60	42.48	46.05	50.46	51.20	54.76
2,011	2,138	1,897	1,909	2,108	1,900	37.68	33.44	29.84	30.93	33.40	31.10	31.81	37.64	39.58
3,284	3,451	3,552	3,857	3,852	3,746	37.32	34.07	28.83	31.27	33.18	35.52	38.57	40.12	41.15
2,288	2,326	2,360	2,616	2,617	2,624	32.16	28.31	30.10	30.50	31.43	31.89	33.53	35.36	38.58
3,217	3,554	2,957	2,845	3,203	2,917	31.67	28.92	32.01	31.53	35.18	29.57	30.59	39.06	37.89
2,214	1,812	2,267	2,129	2,322	2,286	28.66	28.97	31.36	32.56	25.52	33.34	31.77	35.18	36.87
1,753	1,873	1,774	1,918	1,816	1,781	36.04	32.57	33 01	32.46	34.05	32.25	34.87	36.32	37.90
19,385	19,742	19,826	20,775	21,602	21,114									
—	—	—	—	—	—	34.92	32.89	32.34	33.42	34.39	34.97	36.96	40.37	42.22

(2) Risultati al chiudersi della stagione di monta.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 690779 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 5 e n. 755151 per L. 15 a favore di Baraldi Camillo di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Bosco Marengo (Alessandria), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Baraldi Francesco di Primo Giovanni Michele, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 810267 di L. 210 annue, N. 831279 di L. 690, N. 838702 di L. 1250, N. 843183 di L. 50, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, al nome di Pastoris di Casalrosso Giulia e Paolo Federico fu Conte Federigo, minori, sotto la patria potestà della madre Contessa Vicino Rosa fu Secondo, domiciliati in Torino; N. 1103923 di L. 7450 annue al nome di Pastoris di Casalrosso Cont. Federico Paolo fu Federico, minore, ecc., come sopra e N. 1140,097 di L. 25 annue, al nome di Pastoris di Casalrosso Paolo Federico fu Federico, minore, ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi le prime quattro, al nome di Pastoris di Casalrosso Giulia e Federigo Paolo fu Conte Federico, o Federigo, minori, ecc., come sopra, e le altre due a favore di Pastoris Casalrosso Conte *Federigo* Paolo fu Conte Federico, o Federigo, minore, ecc , come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 3 0[0, cioè: N. 044431 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 12,00, al nome di Fedi Pietro, Emma, Amelia, Virginia del vivo Aristide, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Livorno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fedi Pietro, *Amelia-Emma-Ermelinda*, *Amelia-Virginia-Concetta*, *Leontina-Virginia-Giulia*, del vivo Aristide, ut supra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state

notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero delle Poste e dei Telegrafi:*

Personale delle Poste.

Con R. decreto del 17 marzo 1898:

Gatti Alessandro, ufficiale, è cancellato dai ruoli.

Marchini Isidoro, capo d'ufficio, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia.

Vitali Eugenio, ufficiale, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di malattia

Ciannavei Decio, ufficiale, è cancellato dai ruoli.

Clary Basilio, ufficiale, è richiamato dall'aspettativa per motivi di malattia.

Con R. decreto del 31 marzo 1898:

Pardini Giulio, ufficiale, è richiamato dall'aspettativa.

Con R. decreto del 18 aprile 1898:

Masoni Vittorio e Bernardi Enrico, ufficiali, sono richiamati dall'aspettativa per motivi di malattia.

Con R. decreto del 4 maggio 1898:

Mililotti Stefano e Pardini Giulio, ufficiali, sono collocati in aspettativa, a loro domanda, per motivi di malattia.

Orlando Luciano, ufficiale, è richiamato dall'aspettativa per motivi di malattia.

Con R. decreto del 19 maggio 1898:

Vitali dott. Carlo, capo d'ufficio, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di malattia.

Con R. decreto del 22 maggio 1898:

Francioni Giov. Batta, ufficiale, è collocato in aspettativa, d'ufficio, per motivi di malattia.

Masoni Vittorio, ufficiale, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di malattia.

Folchi Filippo, ufficiale, è collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di malattia.

Con R. decreto del 26 maggio 1898:

Casilli Francesco, ufficiale, è dispensato.

Pezzolo Venceslao, capo d'ufficio, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio.

Bergallo Giov. Batta, capo d'ufficio, è collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di malattia.

Pepe Matteo, ufficiale, è collocato in aspettativa, d'ufficio, per motivi di malattia.

Con R. decreto del 5 giugno 1898:

Pilo Giuseppe, ufficiale, è richiamato dall'aspettativa per motivi di malattia.

Con R. decreto del 12 giugno 1898:

Legnani Edoardo, capo d'ufficio, è promosso.

Con R. decreto del 26 giugno 1898:

Testoni Giuseppe, capo d'ufficio, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 3 luglio 1898:

Martello Giuseppe, ufficiale, è collocato in aspettativa per affari di famiglia.

Ighina Matteo, ufficiale, è richiamato dall'aspettativa per motivi di malattia.

Con R. decreto del 7 luglio 1898:

Sergardi Giovanni, ufficiale, è collocato in aspettativa, d'ufficio, per motivi di malattia.

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 9 corrente in Albizzate, provincia di Milano, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 10 agosto 1898.

CONCORSI

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario di Tecnologie meccaniche e disegno d' impianti industriali nel R. Istituto tecnico superiore di Milano.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 15 dicembre 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, il 10 agosto 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

R. Università degli Studii di Torino

AVVISO DI CONCORSO
ai posti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto

Visti il Regio decreto 10 maggio 1858 e la Legge 21 febbraio 1859;

Visti i Regi decreti 11 aprile 1869, 24 agosto 1872, 7 maggio 1874, 2 aprile 1885, 6 agosto 1893, 24 novembre 1995, 10 luglio 1898;

Nel giorno 17 del p. v. ottobre e nella Città di Torino, per gli Aspiranti delle antiche provincie continentali, in Cagliari, per quelli della Sardegna, si apriranno gli esami di concorso a 62 posti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, cioè 46 di fondazione Regia; 13 di fondazione Ghislieri (*S. Pio V*); 2 di fondazione Dionisio; 1 di fondazione Martini.

I 46 posti di fondazione Regia (salvo 1 riservato agli alunni degli Istituti tecnici per la Facoltà di Matematiche), sono indistintamente applicati a qualunque facoltà, ed alla Scuola di farmacia, e aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna nativi delle antiche Provincie dello Stato.

I 2 posti di fondazione Dionisio sono destinati allo studio della Giurisprudenza, e vi possono concorrere solo gli Studenti nati nel distretto della R. Università di Torino.

I 13 posti della fondazione Ghislieri sono destinati: 4 ai nativi del Comune di Bosco Marengo; 1 a quelli del Comune di Frugarolo; 2 ai nativi della città di Vigevano; 2 ai nativi della città di Tortona e terre; 2 ai nativi della città d'Alessandria; 2 ai nativi del contado Alessandrino.

Possono aspirare a questi ultimi 9 posti gli Studenti che avranno ottenuto, prima degli esami di concorso, il certificato di Licenza Ginnasiale, salvo che concorrano per lo studio di un corso Universitario, per cui bisogna aver conseguito l'attestato di Licenza Liceale o d'Istituto. Gli aspiranti ai 4 posti riservati

pei giovani oriundi di Bosco Marengo debbono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di fondazione Regia (Legge 21 febbraio 1859).

Il posto di fondazione Martini è aperto a tutti gli Studenti di ristretta fortuna nativi delle antiche Provincie e riservato per lo studio delle Scienze positive.

La pensione assegnata ai vincitori dei posti messi a concorso è di L. 70 per ciascun mese dell'anno scolastico, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Gli Studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile in una città ove ha sede una Università di studî, non possono, per attendere alle Scienze ivi insegnate, fruire del benefizio di un posto gratuito, fuorchè nel caso in cui, per assoluta mancanza di mezzi, non siano in grado di intraprendere una carriera universitaria (Legge 3 agosto 1857).

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla segreteria del Collegio Carlo Alberto per gli Studenti delle Provincie presso la R. Università degli studî di Torino, in piego assicurato e prima dello scadere del giorno 20 del prossimo venturo agosto:

1° Una domanda in carta da bollo da centesimi 60 scritta intieramente di proprio pugno, nella quale designeranno il posto della fondazione al quale aspirano, come pure il domicilio della propria famiglia ed il recapito preciso. La firma del concorrente deve essere vidimata dal Preside dell'Istituto Scolastico in cui egli ha ottenuto la licenza o (trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale) sta compiendo gli studî secondari.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se fruisce di alcun'altra beneficenza pubblica o privata.

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato.

3° *Il certificato di Licenza Liceale, Ginnasiale o d'Istituto Tecnico, dal quale risulti chiaramente che il concorrente ha ottenuta tale licenza in una soltanto delle due sessioni estiva od autunnale senza riparazione nè totale nè parziale.*

Pei certificati di Licenza Liceale e Ginnasiale è richiesta la vidimazione del Provveditore agli studî. Per i certificati di Licenza dell'Istituto Tecnico la vidimazione del Presidente della Giunta di vigilanza.

4° Un certificato del Preside del Liceo, o del Direttore del Ginnasio e dell'Istituto Tecnico in cui compirono i due ultimi anni di corso, comprovante la loro buona condotta. Qualora l'aspirante già sia studente di Università, dovrà comprovare con un certificato del Sindaco della Città, nella quale attese agli studî universitari, che egli tenne buona condotta durante i medesimi.

5° Un attestato del Sindaco, il cui contenuto sia *confermato dal Pretore locale in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata:

A. La professione che il padre ha esercitato od esercita;

B. Il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita e del domicilio attuale e dei domicilii anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora. In questo stato devono esser compresi il padre e la madre, anche se defunti, coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e di morte, non che dei domicilii che ebbero in vita;

C. Il patrimonio di qualunque natura, che, sia nel Comune stesso, sia altrove, essi posseggono individualmente, non esclusi i proventi della professione che esercitano.

6° I certificati rilasciati dagli uffici delle agenzie delle tasse da cui dipendono i luoghi di nascita, dei domicilii e di dimora di ciascuno dei membri della famiglia compresi nello stato, di cui alla lettera *C*, avvertendo che tutti detti membri dovranno in tali certificati esser nominati, anche se il certificato dovesse essere negativo. Il concorrente dovrà richiedere dai signori Agenti che sui detti certificati resulti senz'altro:

1° Per i terreni, l'imposta erariale depurata dai decimi e da ogni addizionale;

2° Per i fabbricati, il reddito netto depurato del $^1/_3$ o del $^1/_4$;

3° Per la ricchezza mobile, il reddito netto.

7° La dichiarazione, in carta da bollo da L. 0,60, firmata dal padre o da chi ne fa le veci e dal concorrente, di non possedere in beni stabili nè in capitali più di quello che risulta dalle attestazioni che allegano (n. 5 e 6). Le firme dovranno essere vidimate dal Sindaco.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori *approvati*, in luogo del certificato di cui al n. 4, dovrà presentarne uno del Sindaco del Comune nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni, comprovante la sua buona condotta.

Qualora sia scoperto alcun inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, o si accerti un mutamento di tali condizioni, il possessore sarà privato del posto (R decreto 6 agosto 1893).

Trascorso il giorno 20 del prossimo venturo agosto, non saranno più ammesse le domande che dal timbro postale non risultino consegnate all'Ufficio delle Poste per la spedizione il 20 stesso.

Non sarà tenuto conto delle domande che non sieno corredate di tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni date coi numeri 1, 2, 3, 4, 5 (A, B, C), 6 e 7.

A mezzo dei principali giornali periodici di questa città, trascorso il tempo utile per la presentazione delle domande di concorso, verrà pubblicato l'elenco di tutti i concorrenti, e nei primi giorni dell'ottobre successivo quello dei candidati ammessi al concorso dal Consiglio Direttivo del Collegio.

Nessuno dei documenti presentati potrà restituirsi ai candidati ammessi al concorso se non per copia conforme. Agli altri sarà concessa la restituzione di quei documenti sui quali non è basata la deliberazione presa dal Consiglio a loro riguardo.

Torino, dal Palazzo della R. Università, addì 21 luglio 1898.

Il Rettore Presidente del Consiglio Direttivo
D. TIBONE.

Il Segretario incaricato
AVV. L. ACETO.

Disposizioni concernenti gli Aspiranti al concorso per i posti gratuiti del Collegio per le Provincie, contenute nel Regolamento approvato con R. decreto 10 *maggio* 1858, *nella legge* 21 *febbraio* 1859, *e nei Regi decreti* 7 *maggio* 1874, 2 *aprile* 1885, 6 *agosto* 1893 *e* 24 *novembre* 1895.

Gli esami di concorso (secondo il Regolamento suddetto e le disposizioni contenute nel R. decreto 2 aprile 1885) per i posti di fondazione Regia, Dionisio e Ghislieri (per gli studii superiori) si compongono, pei concorrenti che provengono dai corsi classici, di sei lavori in iscritto e di esperimenti verbali.

I lavori in iscritto consisteranno:

a) In una composizione latina;

b) In una composizione italiana;

c) In un argomento di Filosofia;

d) In una versione dal greco;

e) Nella soluzione di quesiti sull'Aritmetica, Algebra e Geometria;

f) Id. sulla Fisica.

Una delle composizioni di cui alle lettere *a* e *b* verserà sulla Storia.

I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincierà alle ore 7 e la seconda alle ore 13.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee, sì a voce che per iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocobolari autorizzati ad uso delle Scuole, e le tavole semplici dei logaritmi, che però saranno ritirate quando non siano richieste dalla natura del tema di matematica dato.

La contravvenzione alla prescrizione di quest'articolo sarà punita coll'esclusione dal concorso.

Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il nome, cognome e patria, il posto della fondazione e la Facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui sigillata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

Gli esami verbali verseranno sulle materie dei lavori in iscritto, saranno pubblici, ed avranno luogo nei giorni non festivi, immediatamente susseguenti a quelli in cui si compirono i lavori in iscritto.

Gli esami verbali dei concorrenti che provengono da Liceo verseranno (a mente del R. decreto 7 maggio 1874), per le materie di cui sovra, sui programmi degli esami di Licenza Liceale.

Ogni compenso fra gli esami scritti e gli orali è abolito. I concorrenti, per essere dichiarati idonei, dovranno riportare una media di sette decimi negli scritti e negli orali separatamente.

Gli aspiranti ai posti della Fondazione Ghislieri (S. Pio V.) di qualunque categoria (compresi i 4 destinati a Bosco Marengo) che si presenteranno muniti di Licenza Liceale o d'Istituto Tecnico, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto per gli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia (R. decreto 24 novembre 1895).

Per gli aspiranti ai posti della stessa Fondazione per gli studî secondari (Liceo), l'esame di concorso si aggirerà soltanto sulla Letteratura e sulla Storia Antica, e si dividerà in due prove, l'una in iscritto e l'altra verbale *(Compiuti gli studii secondari, i vincitori, per adire agli studii Universitari, dovranno presentarsi ad un nuovo concorso e sostenerne gli esami nel modo prescritto per gli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia)* (R. decreto 24 novembre 1895).

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione, latino uno ed italiano l'altro, di cui uno sulla Storia.

La prova verbale durerà mezz'ora. In essa il candidato spiegherà alcuni brani d'Autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di Letterattura e sulla Storia antica.

Le prove di concorso pei candidati provenienti dagli Istituti Tecnici versano, sia in iscritto che a voce:

1. Sulla Letteratura italiana;
2. Sulla Storia;
3. Sulla Matematica;
4. Sulla Fisica.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Stefani* ieri sera comunicò il seguente dispaccio:

« L'accordo fra la Spagna e gli Stati-Uniti è stato concluso.

« Il protocollo contenente le condizioni di pace è stato redatto. »

Sebbene questo dispaccio sia proveniente da Washington e porti la data di ieri, ore 13, pure ne sembra alquanto ottimista. Se si confermasse ne saremmo lietissimi, ma scorrendo i giornali esteri, pervenutici stamane, abbiamo ragione a dubitarne.

Il *Temps* dell'altra sera scrive in proposito: « Il nostro ambasciatore a Washington, sig. Giulio Cambon, ha ricevuto alle ore 2,40 pom. di ieri la risposta della Spagna, recata nel mattino dal sig. Leon y Castillo al sig. Delcassé, che immediatamente la trasmise all'ambasciatore di Francia a Washington.

« Questa risposta cifrata era lunghissima, la traduzione ne chiedeva un certo tempo, sicchè si dubita che abbia potuto esser rimessa al Governo Americano lo stesso giorno o stamane. »

« Ecco quale essa sarebbe in sostanza e sotto riserva:

« Il Governo spagnuolo accetta di riconoscere l'indipendenza di Cuba. Esprime in più il desiderio di vedere gli Stati Uniti occupare nella grande Antilla il posto lasciato libero dalla Spagna, perchè in siffatto modo gli interessi e la sicurezza degli spagnuoli e dei Cubani fedeli alla causa spagnuola, sarebbero efficacemente garentiti, nel mentre che lo stabilirsi d'un governo d'insorti potrebbe essere oggetto di vendette e rappresaglie.

« La Spagna accetta egualmente di cedere Portorico agli Stati Uniti, però offre al Governo di Washington la scelta di un'isola spagnuola nel Pacifico in cambio della piccola Antilla.

« Il Governo della Reggente acconsente alla nomina di una Commissione mista, che deve decidere della sorte delle Filippine.

« Il Governo Spagnuolo ha telegrafato al sig. Cambon di fare osservare che l'accettazione da sua parte delle suddette condizioni di pace è subordinata alla ratifica del Parlamento spagnuolo.

« Quest'ultima riserva, basata sulla Costituzione della Spagna, la quale, se dà al Re il diritto di dichiarare la guerra e stipulare la pace non gli dà il potere di cedere una parte qualsiasi del territorio nazionale, ha prodotto qualche inquietudine sul cammino dei negoziati.

« A Washington si crede che il Presidente, Mac-Kinley, comprendendo che il Governo spagnuolo non voglia da solo assumersi una così grave responsabilità, chiederà che il Parlamento sia consultato immediatamente e non dopo la firma del trattato di pace *ad referendum*. In questo caso il Governo di Madrid convocherebbe le Camere nel corrente mese, ritenendo che in seguito alla conferenza avuta coi capi dei partiti, la maggior parte dei quali fu favorevole alla pace, la maggioranza parlamentare ne faciliterà la conclusione ».

***

Il *Times* pubblicando un secondo articolo sugli affari nell'Estremo Oriente, dice:

« Se la Cina cede nella questione della ferrovia di Niu-Chouang, è chiaro che noi dovremo rinunziare alla politica che consiste nel tentare di vincere l'influenza russa esercitando una contro-pressione a Pekino. Un accordo con la Russia a delle ragionevoli condizioni non sarebbe, può essere, impossibile, quantunque finora non esista nessun documento ufficiale il quale ne provi che il Governo russo sia disposto a fare la più piccola concessione. Se un tale accordo fosse possibile, sarebbe accolto con soddisfazione in Inghilterra, come fu l'altro che stabilimmo con la Russia sulla frontiera indiana.

Ma in ogni caso, se la Cina, ripudiando i suoi impegni, dimostra che non può o non vuole osservare le clausole del trattato di Tien-Tsin, essa non deve aspettarsi più che noi c'interessiamo ai suoi desideri. Noi dobbiamo difendere i nostri interessi in quella parte del Celeste Impero, ove questi interessi hanno una vitale importanza, con la nostra propria azione ».

Malgrado queste parole del *Times*, la stampa del continente, sebbene nel conflitto anglo-russo veda una nube, pure non crede che fra le due nazioni si verrà ad una rottura completa. Il *Berliner Tageblatt*, dopo avere espressa tale credenza, aggiunge: « L'Inghilterra non s'impegnerà in una lotta, perchè la Cina è tanto grande che vi è posto per tutti. »

***

Telegrafano da Budapest al *Piccolo* di Trieste in data di ieri l'altro:

« In questi circoli politici dalla circostanza che il ministro presidente Banffy ed il ministro delle finanze Lukacs conferirono a Vienna col conte Goluchowski e col ministro comune delle finanze de Kallay, inoltre dal fatto che non hanno avuto luogo conferenze dei ministri comuni, si vuol arguire che fra il barone Banffy ed il conte Thun esistano dei dissapori.

Si osserva che al barone Banffy, come ministro-presidente ungherese, era già stata tracciata con tutta precisione la via ch'egli doveva seguire, e che quindi non gli era possibile fare delle concessioni di fronte alle insistenze del ministro-presidente austriaco.

Il « *Magyar Orszag* » osserva che in seguito al risultato negativo delle conferenze dei ministri a Vienna, la posizione del barone Banffy è divenuta molto critica; si conferma che, per ora, non è stata presa alcuna decisione riguardo al compromesso.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Smentita. — L'*Agenzia Stefani*, comunica:

« Tutte le voci relative ad emissioni da parte dello Stato sono assolutamente infondate ».

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 11 agosto, a lire 107,54.

Elezione politica. — *Collegio di Regalbuto.* — Risultato definitivo — Inscritti 1498 — Votanti 1216. Aprile ebbe voti 463 e Vaccaro ne ebbe 426. — Voti contestati e nulli 327.

Esposizione d'elettricità a Como. — I lavori di ordinamento dell'Esposizione di elettricità e dell'industria serica che si terrà in Como dal maggio all'ottobre del venturo anno per commemorare il centenario dell'invenzione della pila, procedono alacremente. Già in Campo Garibaldi comincia a sorgere l'ossatura di alcune gallerie; numerose adesioni sono pervenute al Comitato, fra cui quelle delle più importanti Ditte europee che si occupano di elettricità, e delle prime Case industriali in seta.

Ora, il Comitato, per dar tempo ad altri espositori di presentare le loro domande, ha prorogato al 31 ottobre prossimo il termine per l'accettazione delle domande di concorso.

Marina militare. — La R. nave *Sardegna* partì ieri da Maddalena diretta a Pozzuoli.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Duca di Galliera*, della Veloce, partì da Montevideo per Genova ed a Montevideo giunse il piroscafo *France*, della S. [illegible] i piroscafi *Orione*, della N. G. I., e [illegible], della C. [illegible] proseguirono da San Vincenzo per il Plata, ed il piroscafo *Spartan Prince* della P. L., da Porto Delgada partì per Genova.

L'eruzione del Vesuvio. — La fase acuta delle *lave* sgorganti dalle bocche dell'*Atrio del Cavallo* — dicono i giornali di Napoli — seguita il suo corso, ed il torrente di fuoco continua a riversarsi nella *Vetrana*, offrendo uno spettacolo affascinante in queste chiare notti estive.

Sono, attualmente, varii rigagnoli di lava che scorrono sopra una superficie di oltre 10 metri di larghezza, e da lontano tutti questi rigagnoli ignei sembrano una grande corrente di fuoco.

Questi rigagnoli, scorrendo sempre in direzione ovest, continuano a bruciare i castagneti che vegetano sul pendio de monte di Somma.

E ciò in quanto alla *Vetrana*, ma v'è inoltre una corrente meno importante, la quale, originata dalle stesse bocche eruttive dell'*Atrio del Cavallo*, volge in direzione opposta ed attualmente scorre lentamente alle estreme falde del gran cono vesuviano e presso la nuova cupola lavica formatasi negli *Atrii*.

Il cratere centrale del vulcano è in sensibile attività e non sono rare le esplosioni di cenere, che, a seconda della direzione del vento, danno luogo a pioggia di sabbie vulcaniche, sulle varie pendici.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 10. — Le truppe degli Stati Uniti s'impadronirono ieri mattina di Guamo (Porto-Rico). Esse ebbero 7 feriti e fecero 180 prigionieri.

Le perdite degli Spagnuoli sono: 12 morti e 35 feriti.

WASHINGTON, 10. — Si assicura che il Gabinetto degli Stati Uniti non considera la questione della pace interamente risolta colla risposta della Spagna.

L'Ambasciatore di Francia, Cambon, inviterà il Governo spagnuolo ad inviare una nuova Nota, che dia schiarimenti su certi dettagli.

GRAZ, 10. — Alla chiusura del Congresso internazionale ornitofilo, la baronessa De Brüll comunicò, fra vivi applausi, ai congressisti un dispaccio indirizzato al sig. Franco Riccabone, della Società torinese protettrice degli animali, dal Ministero italiano dell'Agricoltura, Industria e Commercio interessantesi ai risultati dell'importante consesso.

MADRID, 10. — L'*Imparcial* dice che la maggioranza dei personaggi consultati dal Presidente del Consiglio, Sagasta, opinarono che si doveva costituire un nuovo Gabinetto per negoziare le condizioni della pace.

Il *Globo*, ministeriale, crede necessaria la convocazione delle Cortes per approvare i negoziati di pace.

CETTINYE, 10. — Il Principe Ferdinando di Bulgaria lasciò Cettinje, stamane, alle ore 1,30.

CATTARO, 10. — Il Principe Ferdinando di Bulgaria è qui giunto stamane, alle ore 6, e fu ricevuto cogli onori militari ed ossequiato dalle autorità austro-ungariche.

PARIGI, 10. — La Corte d'appello ha esaminato oggi il ricorso presentato da Zola contro la sentenza emessa dal Tribunale correzionale il 9 luglio scorso, nel processo di diffamazione intentato a Zola ed al gerente dell'*Aurore* da Belhomme, Couard e Varinard, periti calligrafici nel Consiglio di guerra che giudicò Esterhazy.

Zola era contumace.

La Corte d'appello aumentò la pena a un mese di carcere, duemila franchi di ammenda e diecimila franchi di danni per ciascuno dei tre periti.

LONDRA, 10. — *Camera dei Comuni.* — Si discute il bilancio degli esteri.

I capi dell'Opposizione Sir C. Dilke e Sir W. Harcourt attaccano l'indirizzo della politica estera seguita dal Governo a Creta, a Tunisi, al Madagascar, nel Siam e nella China e protestano contro le usurpazioni di altre potenze, specialmente della Russia a danno dell'Inghilterra.

MANILLA, 10. — Regna completo squallore. La città è sfornita assolutamente di viveri. La miseria provoca malattie epidemiche.

Si annunzia che la Russia e la Germania si sarebbero accordate per impedire la presa di Manilla.

CARDIFF, 11. — Le trattative dei minatori di Credegar per fare un accordo coi proprietari, indipendentemente dall'associazione degli operai, sono state abbandonate.

CATTARO, 11 — Il principe Ferdinando di Bulgaria ha ringraziato telegraficamente l'Imperatore Francesco Giuseppe pel ricevimento che gli è stato qui fatto.

LONDRA, 11. — Il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, Giorgio Curzon, ha accettato il posto di Vicerè delle Indie.

LONDRA, 11. — *Camera dei Comuni.* — *(Continuazione).* — Curzon, essendo indisposto, il primo Lord della Tesoreria, Balfour, prende la parola difendendo la politica estera del Governo e dichiarando che Curzon confutò già altra volta le affermazioni di Dilke riguardo a Tunisi, al Siam ed al Madagascar.

Riguardo poi alla China, Balfour dichiara che l'Inghilterra è impotente ad impedire agli altri Imperi di svilupparvisi.

Dice inoltre che l'Inghilterra ottenne il porto di Wei-hai-Wei e legittime concessioni ferroviarie e che la sua situazione in China è accettabile.

Il Bilancio degli Affari esteri viene poscia approvato.

WASHINGTON, 11. — L'Ambasciatore francese, Cambon, ha telegrafato a Madrid, chiedendo l'autorizzazione di firmare il Protocollo di pace fra la Spagna e gli Stati Uniti.

Si crede che la pubblicazione del Protocollo verrà ritardata, onde dare il tempo necessario a preparare tutti i documenti ed a permettere all'Ambasciatore Cambon di ricevere dal Governo spagnuolo l'autorizzazione di firmare il Protocollo di pace.

MADRID, 11. — I giornali discutono la questione della convocazione delle Cortes. Quelli ministeriali vi si mostrano contrari.

COLON, 11. — Si annunzia da fonte autorizzata che l'*ultimatum* dell'Italia alla Colombia circa l'affare Cerruti spira la sera del 13 corr.

VIENNA, 11. — Il *Correspondenz Bureau* ha da La Canea che il reparto delle truppe francesi assunse, stamane, il servizio della città di La Canea.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 10 agosto 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 756mm.9
Umidità relativa a mezzodì 27
Vento a mezzodì . . . . N debole.
Cielo . . . . nuvoloso.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 28.°4. / Minimo 16 °3.
Pioggia in 24 ore: mm. 0.0.

Li 10 agosto 1898:

In Europa bassa pressione sulle Ebridi 748; elevata sulla Francia e Germania, 700 Parigi, Rochefort, Clermont, Monaco, Bamberga.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque aumentato specialmente al N fino a 10 mm; pioggie e temporali sull'Italia superiore; temperatura diminuita specialmente sul continente.

Stamane: cielo nuvoloso versante superiore e centrale Adriatico, sereno altrove.

Barometro: 760 Foggia, 761 Venezia, Roma, Napoli, Messina; 763 Milano, Porto Maurizio, Sassari.

Probabilità: venti freschi settentrionali al N, intorno ponente; cielo in generale sereno.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 10 agosto 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	
			nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	1/2 coperto	legg. mosso	26 3	18 1
Massa Carrara	—	—	—	—
Cuneo	1/4 coperto	—	26 4	—
Torino	1/2 coperto	—	25 4	17 0
Alessandria	sereno	—	23 6	13 3
Novara	—	—	—	—
Domodossola	1/4 coperto	—	23 8	15 3
Pavia	1/4 coperto	—	28 0	9 9
Milano	sereno	—	27 2	17 3
Sondrio	sereno	—	23 8	11 6
Bergamo	1/4 coperto	—	24 2	17 0
Brescia	sereno	—	31 4	21 0
Cremona	sereno	—	26 0	14 7
Mantova	sereno	—	22 2	17 6
Verona	coperto	—	28 0	16 0
Belluno	3/4 coperto	—	23 0	14 2
Udine	3/4 coperto	—	28 0	16 0
Treviso	3/4 coperto	—	27 8	18 8
Venezia	coperto	calmo	28 6	18 4
Padova	1/2 coperto	—	25 9	16 2
Rovigo	sereno	—	28 0	15 4
Piacenza	sereno	—	26 7	15 8
Parma	1/4 coperto	—	28 0	13 0
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	28 8	17 0
Modena	sereno	—	29 6	16 0
Ferrara	sereno	—	28 6	16 7
Bologna	1/4 coperto	—	29 1	15 1
Ravenna	1/2 coperto	—	28 0	14 6
Forlì	1/4 coperto	—	28 6	19 0
Pesaro	1/4 coperto	legg. mosso	31 5	16 6
Ancona	3/4 coperto	agitato	30 3	18 3
Urbino	1/4 coperto	—	26 9	15 3
Macerata	sereno	—	32 3	17 2
Ascoli Piceno	sereno	—	33 0	19 5
Perugia	sereno	—	27 2	14 8
Camerino	1/2 coperto	—	26 2	14 0
Lucca	sereno	—	27 0	13 1
Pisa	sereno	—	29 8	10 6
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	26 0	15 8
Firenze	sereno	—	25 5	15 0
Arezzo	sereno	—	27 8	12 5
Siena	sereno	—	28 2	15 0
Grosseto	1/4 coperto	—	30 5	14 8
Roma	sereno	—	29 6	16 3
Teramo	sereno	—	32 0	19 0
Chieti	coperto	—	31 0	15 0
Aquila	sereno	—	27 6	12 3
Agnone	sereno	—	24 4	12 8
Foggia	1/2 coperto	—	36 0	21 0
Bari	1/4 coperto	calmo	35 4	20 2
Lecce	sereno	—	34 2	21 8
Caserta	sereno	—	32 0	16 3
Napoli	sereno	calmo	28 1	19 0
Benevento	sereno	—	31 0	16 5
Avellino	1/2 coperto	—	29 0	15 6
Caggiano	caligine	—	28 0	13 1
Potenza	1/4 coperto	—	27 0	10 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	25 0	11 7
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	31 2	24 2
Trapani	3/4 coperto	mosso	30 7	23 6
Palermo	1/2 coperto	mosso	37 4	19 9
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	30 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	29 8	19 0
Messina	coperto	legg. mosso	32 3	25 2
Catania	sereno	calmo	35 1	23 2
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	33 2	23 0
Cagliari	1/4 coporto	agitato	30 0	18 5
Sassari	1/2 coperto	—	28 0	15 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele